



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 26 luglio 2022

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Cremona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 143/2022 – Tirocinio - Titolo di studio estero

Con il quesito formulato il 7 luglio scorso è stata trasmessa la documentazione relativa ad una aspirante tirocinante in possesso di laurea triennale della classe L 17, conseguita in Italia, e di un master conseguito nel Regno Unito (oltre ad un master conseguito presso la Bologna Business School). L'Ordine domanda se può procedere all'iscrizione nella sezione A del Registro ovvero se debba acquisire un documento ufficiale di riconoscimento/equipollenza del titolo di studio in questione e quale sia l'ente preposto al riconoscimento.

A tal proposito, si forniscono di seguito indicazioni di carattere generale sulla tematica della iscrizione nel registro del tirocinio in presenza di un titolo di studio conseguito all'estero.

Come specificato più volte nelle risposte ai P.O. sul tema pubblicate sul sito del Consiglio Nazionale www.commercialisti.it¹, il riconoscimento in Italia dei titoli accademici conseguito all'estero è previsto dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, che ratifica e detta le norme di attuazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997. La legge prevede due procedure alternative: una attribuisce alle Università la competenza per il riconoscimento dei titoli a fini accademici; l'altra attribuisce alle autorità ministeriali la competenza per i riconoscimenti operati per finalità diverse da quelle accademiche.

In particolare, il d.P.R. 30 luglio 2009, n. 189 (Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici), emanato in esecuzione dell'art. 5 della suddetta legge 148/2002, ha definito, tra l'altro, le modalità con cui procedere al **riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'accesso al praticantato per l'accesso agli esami di Stato.**

L'art. 3 del d.P.R. citato affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell'Università, di seguito "MUR") la competenza circa il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ed i Consigli Nazionali competenti.

¹ Si vedano ad esempio le risposte ai P.O. 21/2020, 25/2020 e 108/2010 pubblicate sul sito di categoria www.commercialisti.it nella sezione Il Pronto Ordini\Tirocinio\Requisiti d'iscrizione/Titoli di studio. Si ricorda che le risposte ai Pronto Ordini che vengono pubblicate sul sito sono anche segnalate all'interno della INFO alle Segreterie che viene inviata mensilmente agli Ordini.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 gli Ordini territoriali sono chiamati a trasmettere al MUR² l'istanza degli interessati corredata dall'elenco dei documenti comprovanti il possesso del titolo di studio³. Il provvedimento conclusivo, di riconoscimento o di diniego, sarà adottato dal MUR entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e comunicato all'interessato e all'Ordine territoriale.

La procedura sopra descritta si applica per il riconoscimento dei titoli di studio accademici rilasciati dagli "istituti di istruzione superiore"⁴ e dagli "istituti di istruzione superiore stranieri"⁵ dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997».

Si ritiene, inoltre, alla luce delle considerazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003⁷ e delle previsioni di cui all'art. 6 del d.P.R. 189/2009, che l'attivazione della procedura per il riconoscimento del titolo di studio straniero consenta all'interessato di richiedere anche l'iscrizione con "riserva" al registro del tirocinio. L'Ordine, pertanto, potrà iscrivere con riserva i soggetti in possesso di titolo di studio estero in attesa di valutazione da parte del MUR, specificando che la validità della pratica svolta è subordinata all'adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero stesso⁸.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



² Competente in materia di riconoscimento dei titoli di studio ai fini del praticantato per l'accesso all'esame di abilitazione è attualmente l'**Ufficio VI** - Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio **del Ministero dell'Università** <https://www.mur.gov.it/it/ministero/organizzazione/articolazione-degli-uffici-mur/direzione-generale-degli-ordinamenti-della>

³ In particolare, all'istanza di riconoscimento dovrà essere allegata la presente documentazione:

- 1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- 3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
- 4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio; ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:
 - 1) titolo di studio tradotto;
 - 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
 - 3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

⁴ Sono tali gli istituti dei "Paesi aderenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nonché quelli della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio" (art. 1, comma 1, lett. b), d.P.R. 189/2009).

⁵ Sono tali gli istituti dei "Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale" (art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. 189/2009).

⁶ Il Regno Unito rientra tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Lisbona; pertanto, i possessori di titoli accademici rilasciati da tale Paese potranno richiedere il riconoscimento del titolo di studio nel rispetto delle procedure sopra delineate.

⁷ La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003 ha stabilito che non è possibile negare l'iscrizione al Registro dei praticanti a causa della mancanza del requisito formale del possesso da parte del richiedente di una laurea conseguita o riconosciuta in un'Università italiana.

⁸ Nell'ipotesi in cui il MUR non dovesse riconoscere il titolo straniero come laurea magistrale delle classi richieste per l'effettuazione del tirocinio da dottore commercialista, se il tirocinante è in possesso di una laurea triennale delle classi previste dall'art. 40 del d.lgs. 139/2005 il tirocinio già svolto nella sezione "commercialisti" del registro potrà comunque essere considerato valido ai fini della pratica per il sostenimento dell'esame di abilitazione da esperto contabile.